

Mercoledì 05/06/2024 • 14:30

SPECIALI LA SISTEMAZIONE DEL PATRIMONIO

Successioni e donazioni: inventario e valorizzazione degli asset

Spesso accade che le famiglie non abbiano esatta contezza di tutti gli **asset** di proprietà, in particolare quelli frutto di precedenti **donazioni** e **successioni**. Per evitare l'insorgere di conflitti, occorre definire con precisione il **patrimonio** per poi passare alla **valorizzazione dei singoli beni**.

di [Andrea Spinzi](#) - Dottore Commercialista, Studio Biscozzi Nobili Piazza

La preparazione del patrimonio

Secondo alcune stime dell'AIPB (**Associazione Italiana Private Banking**) entro la fine del 2024 circa 22 miliardi di euro saranno oggetto di trasferimento alle generazioni più giovani, cifra destinata a lievitare sino a circa 180 miliardi entro il 2028 e a 300 miliardi entro il 2033.

Già da soli questi numeri sono sufficienti a testimoniare quanto la tematica del **passaggio generazionale** sia rilevante nonché attuale e, a ulteriore conferma, vi sono le note vicende che hanno interessato alcune delle più grandi famiglie imprenditoriali italiane.

In ogni caso, dal momento che il tema non riguarda solamente queste ultime ma, in generale, ogni famiglia che nel corso del tempo è riuscita ad accumulare un **patrimonio**, diventa fondamentale per tutti pianificare e gestire il passaggio generazionale dello stesso.

Così facendo, è infatti possibile evitare l'insorgere di conflitti all'interno del **nucleo familiare**, soddisfare le eventuali diverse esigenze e inclinazioni dei beneficiari nonché sfruttare l'attuale (favorevole) **regime fiscale previsto per le successioni e donazioni**. Procedendo per singoli passi, una corretta pianificazione dovrebbe partire da un **inventario dei beni** e dalla verifica della loro intestazione.

Nella pratica può succedere che le famiglie, soprattutto quelle con ingenti patrimoni, non siano a conoscenza degli **asset** di loro proprietà, come ad esempio quelli derivanti da precedenti **donazioni** e **successioni**. Anche l'intestazione non è sempre chiara, sovente vi sono **conti correnti** e portafogli titoli cointestati tra marito e moglie (quindi detenuti al 50% ciascuno). Talvolta, inoltre, non risultano essere stati trascritti i precedenti **trasferimenti di proprietà** di terreni/immobili.

La valorizzazione dei singoli beni

Una volta definito con precisione il patrimonio, il passo successivo consiste nella **valorizzazione** dei singoli beni. Si tratta di un processo semplice e veloce in presenza di liquidità e di **strumenti finanziari quotati** (azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, ecc.), ben più complesso laddove abbia ad oggetto **beni immobili** e **partecipazioni in società non quotate**. In questi casi l'unico modo è spesso quello di ricorrere a **perizie di stima** redatte da professionisti indipendenti, con i relativi limiti che le contraddistinguono.

Il processo di valorizzazione è molto importante per un duplice motivo:

- da un lato, per la volontà di ripartire equamente il **patrimonio tra gli eredi**;
- dall'altro lato, per la necessità di rispettare i **vincoli civilistici** in materia successoria.

L'**eredità** deve essere infatti distinta in **quota legittima**, ovvero la parte del patrimonio di cui il **de cuius** non può liberamente disporre in quanto la divisione deve avvenire secondo la legge, e la **quota disponibile**, cioè la parte del patrimonio di cui il defunto può liberamente disporre (e che può quindi destinare a chi vuole, inclusi terzi estranei al nucleo familiare), a condizione che venga redatto un **testamento**. In tal caso, ad esempio, qualora erede legittimario sia solamente il coniuge, la quota legittima è pari alla metà del patrimonio mentre la restante parte rappresenta la quota disponibile.

Se eredi legittimari sono il **coniuge** e un **figlio**, la quota legittima è pari a due terzi (un terzo al coniuge e un terzo al figlio) e la quota disponibile è pari a un terzo. In presenza del coniuge e di più figli, la quota legittima è infine pari a tre quarti (un quarto al coniuge e un mezzo ai figli da dividersi in parti uguali) e la quota disponibile è pari a un quarto.

Al fine di determinare la **quota legittima**, occorre aggiungere al **patrimonio caduto in successione**, al netto dei debiti, il valore dei beni donati in vita. Al riguardo, si deve prestare particolare attenzione in quanto il valore di tali ultimi beni non deve essere quello al momento della **donazione** bensì il relativo valore alla data del decesso.

Con riferimento alla **quota disponibile**, è dunque importante che venga redatto un testamento (in ogni caso modificabile fino al decesso), nonostante lo stesso sia spesso associato con l'idea della morte e quindi molti siano portati a pensare che vada fatto solo poco prima di morire.

In realtà, il **testamento** è uno strumento utile per far sì che le proprie volontà vengano rispettate e per prevenire l'insorgere di litigi tra gli eredi, rendendo in questo modo la successione il più possibile serena. Sovente, invece, il testamento non viene redatto e i beni vengono attribuiti in **comunione agli eredi** che, prima o poi, si troveranno inevitabilmente nella condizione di dover procedere alla relativa divisione con tutte le complicazioni connesse (ad esempio, in caso di un immobile acquisito in comunione). La redazione del testamento consente inoltre di andare incontro alle eventuali diverse aspirazioni e interessi delle **generazioni successive**.

Si pensi all'ipotesi in cui nel **patrimonio di famiglia** sia presente un'**azienda** (detenuta attraverso un veicolo societario) unitamente ad immobili e liquidità posseduti personalmente. Laddove vi siano più figli potrebbe accadere che uno solo sia interessato alla gestione dell'azienda dove già lavora.

In questo caso si può prevedere che la **maggioranza della partecipazione** nella società sia attribuita a quest'ultimo mentre gli altri figli vengano compensati attraverso l'attribuzione di un maggior valore di immobili e liquidità.

È altresì possibile l'emissione da parte della **società di azioni** prive di diritto di voto o di strumenti finanziari partecipativi, che godono di privilegi di natura patrimoniale nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale, da attribuire ai figli esclusi dalla gestione dell'azienda.

Un'altra ipotesi è quella in cui vi siano due fratelli che detengono in pari misura le quote di una società che svolge un'attività imprenditoriale e al contempo detiene immobili e un **patrimonio liquido**.

Laddove i due fratelli abbiano una visione divergente sul futuro dell'intero patrimonio con uno solo interessato a portare avanti l'azienda, potrebbe essere effettuata una **scissione non proporzionale**, con attribuzione alla beneficiaria neocostituita degli immobili e del patrimonio liquido, ad esito della quale il 100% della scissa (che continua a detenere l'impresa) rimane in capo al primo fratello mentre il 100% della beneficiaria viene attribuito al secondo fratello.

Al riguardo, vale la pena evidenziare come la **scissione** rappresenti uno degli strumenti più utilizzati per la sistemazione dei patrimoni in vista della successione anche alla luce della sua estrema flessibilità (scissione totale o parziale, proporzionale o non proporzionale, ecc.) e del fatto che è un'**operazione straordinaria** fiscalmente neutra (ex art. 173, DPR 917/86).

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.